



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 505 DEL 30.12.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con l'Arch. Giuseppe Licciardello.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, *“indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila”*, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013;

Visto il DPCM 4 febbraio 2013 il quale, al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-*quater*, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il Decreto n. 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila il quale, in applicazione della Delibera della Giunta Comunale di L'Aquila n. 10 del 11.01.2013, definisce gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila;

Vista la propria Determinazione n. 256 del 07.08.2015, con cui è stata indetta una selezione per titoli di n. 16 esperti per lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione “Profilo Tecnico A, Profilo tecnico B, Profilo tecnico C”;

Vista la Determinazione n. 308 del 29.09.2015, con cui è stato disposto di stipulare apposito contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 1° ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016 con i vincitori della selezione sopra citata, tra cui rientra l'Arch. Giuseppe Licciardello;

Visto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 29.09.2015 tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Arch. Giuseppe Licciardello, registrato dalla Corte dei Conti in data 30.10.2015 al n. 2713 e registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato in data 27.10.2015 al n. 149;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale *“l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”*;

Considerata l'imminente scadenza in data 31.12.2016 del contratto avente ad oggetto l'incarico di collaborazione conferito all'Arch. Giuseppe Licciardello;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del predetto contratto, la durata dello stesso può essere prorogata *“limitatamente al completamento delle attività oggetto dell'incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento, e per ritardi non imputabili al collaboratore”*;

Considerato che rimangono ancora da portare a termine alcuni aspetti determinanti e strettamente necessari al proseguimento dell'attività di ricostruzione ed in particolare la prosecuzione dell'attività di istruttoria delle pratiche di richiesta del contributo;

Considerato nello specifico che, nell'ottica del completamento dell'attività assegnata con l'incarico in parola, come meglio specificato nella relazione (All. A) allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, occorre completare l'attività di: verifica istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto i profili oggettivi, soggettivi e tecnico-amministrativi delle istanze; analisi del danno e delle scelte tecniche dell'intervento adottato; verifica dei computi metrico-estimativi connessi agli interventi adottati nei progetti di ricostruzione, ai fini dell'attribuzione del contributo da concedere;

Ritenuto che tale attività è assolutamente indispensabile e necessaria al fine di pervenire alla conclusione dei procedimenti di riconoscimento dei contributi, e di rispondere in maniera più immediata e adeguata possibile alle esigenze di ricostruzione, contemperando l'interesse pubblico con quello delle popolazioni terremotate, riducendo i tempi di attesa e cercando di improntare l'azione amministrativa ai criteri di efficienza ed efficacia;

Considerato altresì che le attività di cui alla citata relazione risultano non ultimate per cause non dipendenti dal collaboratore in quanto carenti di documentazione o in attesa delle necessarie integrazioni da parte dei tecnici progettisti privati degli interventi;

Visto il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il quale al comma 4 dell'art. 2 prevede *“Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1”*;

Visto altresì il Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in G.U. n. 304 del 30.12.2016, (c.d. Decreto Milleproroghe 2017), il quale all'art. 1, comma 8 stabilisce che *“All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»*;

Considerata pertanto, per le motivazioni sopra esposte ed al solo fine di completare le attività di cui alla citata relazione, la necessità di prorogare per un periodo di n. 3 (tre) mesi, a far data dal 1° gennaio 2017, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito all'Arch. Giuseppe Licciardello con Determinazione n. 308 del 29.09.2015 secondo i termini e alle condizioni previste dal contratto individuale firmato in data 29.09.2015;

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese di cui alla presente proroga si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 113/2015, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che il contratto da prorogare prevede un compenso annuo lordo pari ad € 39.600,00, che rapportato al periodo dell'incarico è pari ad € 9.900,00, oltre oneri a carico dell'Amministrazione pari ad € 2.550,00 (calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili al collaboratore), per un costo complessivo di € 12.450,00;

Ritenuto di impegnare la somma di € 12.450,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 113/2015;

Tenuto conto che le suddette risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 113/2015 hanno uno stanziamento attuale pari ad € 1.321.119,50 e che a seguito dell'impegno di € 12.450,00 l'effettiva disponibilità ammonta ad € 1.308.669,50;

Visti l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, dell'11 marzo 2008 n. 2, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* il quale all'art. 3, comma 1 stabilisce che *“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza”*;

Considerato che il sopra citato D. Lgs. 123/2011 all'art. 5, comma 2 stabilisce che *“Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti”*;

Visto l'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 che, nel modificare l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevede che *“gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei Conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità”*;

Ritenuto subordinare l'efficacia della presente proroga all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito Internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

La premessa si ha qui riportata e da valere come motivazione del presente provvedimento.

1. di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 29.09.2015 tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Arch. Giuseppe Licciardello, registrato dalla Corte dei Conti in data 30.10.2015 al n. 2713 e registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato in data 27.10.2015 al n. 149, per un periodo di n. 3 (tre) mesi, a far data dal 1° gennaio 2017;
2. di dare atto che la proroga è stata disposta al solo fine di completare le attività assegnate con l'incarico in parola, come meglio specificato nella relazione (All. A) allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 113/2015, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il contratto con l'Arch. Giuseppe Licciardello prevede un compenso annuo lordo pari ad € 39.600,00, che rapportato al periodo dell'incarico è pari ad € 9.900,00, oltre oneri a carico dell'Amministrazione pari ad € 2.550,00 (calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili al collaboratore), per un costo complessivo di € 12.450,00;
5. di impegnare la somma di € 12.450,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 113/2015;
6. di dare atto che le suddette risorse di assistenza tecnica di cui alla deliberazione del CIPE 113/2015 hanno uno stanziamento attuale pari ad € 1.321.119,50 e che a seguito dell'impegno di € 12.450,00 l'effettiva disponibilità ammonta ad € 1.308.669,50;
7. di subordinare l'efficacia della presente proroga all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
8. di ordinare la pubblicazione degli estremi della presente determinazione, del curriculum vitae del collaboratore e delle informazioni riguardanti ragione, durata e compenso previsto dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila.

Al presente atto si allega il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dall'Arch. Giuseppe Licciardello in data 29.09.2015 nonché la comunicazione di proroga sottoscritta dallo stesso in data 30.12.2016.

L'Aquila, 30 dicembre 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi



Il sottoscritto **Dott. Arch. Giuseppe Licciardello**,

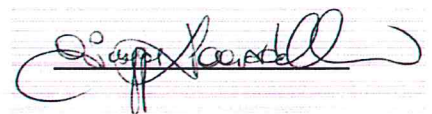
istruttore tecnico-amministrativo con profilo A, profilo C e Responsabile del Procedimento, presso l'U.S.R.A., ha ad oggi le seguenti pratiche in itinere:

- N. 4 pratiche assegnate di cui:
 - N. 1 pratiche in attesa della consegna delle integrazioni a seguito delle relative richieste;
 - N. 1 pratica da istruire a seguito dell'avvio del procedimento;
 - N. 2 pratica in istruttoria preliminare;

Si rappresenta altresì che il sottoscritto è anche Responsabile del Procedimento delle pratiche.

Per maggiori dettagli riguardo le suddette pratiche si allega alla presente un prospetto.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Licciardello', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'G' and a long, sweeping tail.

RELAZIONE DI SINTESI delle attività in itinere dei singoli istruttori (pratiche assegnate, avviate, in istruttoria, in lavorazione).

ISTRUTTORE: Dott. Arch. Giuseppe Licciardello (*Profilo A-C e Responsabile del Procedimento*)

AQ-BCE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare SI = se si è anche responsabili del procedimento della pratica o NO = se non si è responsabili del procedimento della pratica indicata)	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	RICHIESTA INTEGRAZIONI	STATO DELLA PARTICA
61153	SI	SI (prot.11135 del 05.08.2016)	SI (prot. 11338 del 10.08.2016)	in attesa della consegna delle integrazioni
61128	SI	NO	NO	in istruttoria preliminare
60814	SI	SI (prot.17846 del 15.12.2016)	NO	da istruire
61169	SI	NO	NO	in istruttoria preliminare (stralciata U.S.)

Firma istruttore



N.B.: In "STATO DELLA PRATICA" indicare:

- in istruttoria preliminare: se la pratica presenta problemi e non è stato possibile avviarla;
- da avviare: se è stata assegnata, ma non ancora avviata;
- da istruire: se è stata avviata, ma non è stata ancora effettuata la richiesta di integrazioni;
- in attesa della consegna delle integrazioni: se è stata effettuata la richiesta di integrazioni e si sta attendendo la risposta;
- in lavorazione: se è stata effettuata la richiesta di integrazioni, è arrivata la risposta, ma bisogna ancora istruire le integrazioni. In tal caso indicare protocollo e data di arrivo delle integrazioni;
- sospesa: se è in lavorazione, ma ci sono motivi ostativi per il prosieguo dell'istruttoria.